

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

TITOLO II - NORME DI COORDINAMENTO TITOLO II - NORME DI COORDINAMENTO

Art. 227 Detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti (Abrogato)

1. La non punibilità dell'imputato a norma dell'articolo 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 è dichiarata dal giudice competente a conoscere dei reati previsti dagli articoli 71 e 72 della stessa legge. Il rapporto indicato nell'articolo 98 comma 1 della predetta legge è inviato al pretore in sede non penale per gli interventi di sua competenza previsti dalla stessa legge.

2. Prima dell'esercizio dell'azione penale, il pubblico ministero, se ritiene che sussista una delle cause di non punibilità previste dal predetto articolo 80, formula richiesta di archiviazione.